



STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Dani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 24/05/2016

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 10

**Oggetto: 1) OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E
CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI
2) RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE**

Ministero del Lavoro, Nota n. 9099 del 3 maggio 2016

Come noto, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi per un importo superiore a euro 10.000 annui è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a euro 1.032. Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 9099 del 3 maggio 2016, precisa che il periodo di riferimento per la determinazione dell'importo omesso è l'anno civile, intendendo per tale il periodo 1° gennaio-31 dicembre. Si considerano, in particolare, i versamenti in scadenza nell'anno di riferimento.

Come analizzato, dal 6 febbraio 2016, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 8/2016, sono state **depenalizzate** alcune ipotesi di reato in materia di lavoro e di legislazione sociale tra le quali **l'omesso versamento delle ritenute previdenziali**.

A tale proposito, il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 6 del 5 febbraio 2016, è intervenuto per fornire le prime indicazioni operative al proprio personale ispettivo.

In particolare, il Ministero ha chiarito che

- è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali qualora l'ammontare annuo dell'omesso versamento sia **inferiore a euro 10.000**. In tal caso si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000**;
- il reato si configura qualora l'ammontare annuo delle ritenute previdenziali non versate risulti **superiore a euro 10.000**. Tale condotta è penalmente sanzionabile con la **reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,91**.

Ora, con la **Nota n. 9099 del 3 maggio 2016**, il Ministero del Lavoro, rivolgendosi nuovamente al personale ispettivo, fornisce importanti chiarimenti

- sull'individuazione del parametro annuo di riferimento e
- sulla contestazione degli illeciti da parte dell'INPS.

PARAMETRO ANNUO DI RIFERIMENTO

Il Ministero precisa che il parametro di riferimento temporale per l'individuazione dell'importo complessivo delle ritenute previdenziali non versate è l'**anno civile**, intendendo per tale il periodo 1° gennaio – 31 dicembre.

Tale parametro costituisce *“un elemento certo”* e permette di *“individuare con esattezza gli importi omessi e quindi la rilevanza penale o amministrativa della fattispecie illecita”*.

Più precisamente, si devono considerare i versamenti in scadenza nell'anno civile di riferimento, ossia i **versamenti effettuati dal 16 gennaio** (relativi al mese di dicembre dell'anno precedente) **al 16 dicembre** (relativi al mese di novembre).

In altre parole, i controlli sul corretto adempimento degli obblighi contributivi riguarderanno tutti i versamenti che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare nel corso dell'anno contributivo (dal 16 gennaio al 16 dicembre).

Le verifiche ispettive saranno pertanto programmate successivamente alla chiusura dell'anno contributivo e, qualora emergano omissioni riguardanti l'anno in corso, per concludere l'accertamento ed effettuare le relative contestazioni, si dovrà attendere la fine dell'anno contributivo in quanto solo in tale momento sarà possibile stabilire l'ammontare annuo dell'omissione e quindi la rilevanza penale o amministrativa dell'illecito.

Verrà effettuata, invece, la **contestazione immediata** nel caso in cui siano rilevati **importi omessi** per un ammontare **superiore a 10.000 euro**, in quanto già integrano la soglia di **rilevanza penale** del fatto.

Il Ministero precisa, infine, che si avranno tanti illeciti (amministrativi o penali) quanti sono gli anni in cui si sia verificato un omesso versamento.

- Ad esempio, se un'impresa non ha versato ritenute per un importo complessivo di
 - 15.000 euro nell'anno 2014 e
 - 5.000 euro nell'anno 2015sarà contestato unillecito penale per l'anno 2014 ed un illecito amministrativo per l'anno 2015.

CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO

Nella nota in esame il Ministero precisa che il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo conterrà l'avvertenza che:

- il **versamento, nei 3 mesi successivi**, delle ritenute omesse comporta la **non punibilità** dell'autore dell'illecito;
- in caso di **mancato versamento nei 3 mesi successivi**, la sanzione troverà piena applicazione ed il trasgressore, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, potrà versare l'**importo ridotto** della sanzione nel **successivo termine di 60 giorni**.

Il termine di 3 mesi per versare le ritenute omesse **decorre** dalla notifica della contestazione o dell'accertamento dell'illecito.

2)RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PER I LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016** il **Decreto 7 aprile 2016** del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale trova attuazione la misura prevista dall'art. 1, comma 284 della Legge di Stabilità 2016 come modificato dall'art. 2-quater, comma 3 del DL n. 210/2015 che agevola la **riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori prossimi alla pensione**.

Come noto, tale misura è rivolta ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

In caso di trasformazione a tempo parziale del rapporto (in una misura compresa tra il 40% e il 60%), al lavoratore viene riconosciuta la copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione persa e la corresponsione di una somma pari alla contribuzione pensionistica, che il datore di lavoro avrebbe versato con riferimento alla prestazione lavorativa non effettuata.

Tale somma, riconosciuta mensilmente dal datore di lavoro, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale.

- Il Decreto 7 aprile 2016 entra **in vigore il prossimo 2 giugno 2016**.

Si rimane in attesa delle istruzioni dell'INPS per la piena operatività del provvedimento.

SOGGETTI DESTINATARI

Possono accedere al beneficio i **lavoratori dipendenti** del **settore privato** iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ad es. INPGI) che

- abbiano in corso un **rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato**;
- abbiano maturato i **requisiti minimi di contribuzione** per il diritto alla pensione di vecchiaia, e
- maturino entro il **31 dicembre 2018** il **requisito anagrafico** per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (art. 24, comma 6, DL n. 201/2011).

AMMISSIONE AL BENEFICIO

Il beneficio consiste in:

- possibilità, **previo accordo con il datore di lavoro**, di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a **tempo parziale** con riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa **tra il 40% ed il 60%**;

Il contratto c.d. di "part-time agevolato" deve essere stipulato per un **periodo non superiore** a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione.

Nel contratto deve essere indicata la misura della riduzione dell'orario.

- corresponsione mensile, da parte del datore di lavoro, di una **somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro** relativa alla prestazione lavorativa non effettuata;

La predetta somma:

- è omnicomprensiva;
- **non concorre** alla formazione del **reddito** da lavoro dipendente;
- **non è assoggettata a contribuzione previdenziale**, ivi inclusa quella

relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

- riconoscimento della **contribuzione figurativa** commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Il beneficio (corresponsione mensile e riconoscimento della copertura figurativa) **cessa**, in ogni caso, al momento della **maturazione**, da parte del lavoratore, del **requisito anagrafico** per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell'accordo.

AMMISSIONE AL BENEFICIO

Ai fini della fruizione dei benefici previsti, il lavoratore ed il datore di lavoro **stipulano un contratto di lavoro a tempo parziale** il quale deve contenere l'indicazione della misura della riduzione dell'orario di lavoro compresa tra il 40% e il 60% (c.d. contratto di lavoro a tempo parziale agevolato).

Prima della sottoscrizione il lavoratore deve acquisire apposita **certificazione INPS** comprovante il **possesso dei requisiti** minimi di contribuzione per il conseguimento del **diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia** e della maturazione entro il 31 dicembre 2018 del **requisito anagrafico** per il conseguimento del diritto al predetto trattamento.

Il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato deve essere **trasmesso a cura del datore di lavoro** alla Direzione territoriale del lavoro (**DTL**) competente per territorio. La DTL, previo esame delle previsioni contrattuali, rilascia

- entro **cinque giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione del contratto,
- il **provvedimento di autorizzazione** di accesso al beneficio.

Decorso inutilmente il suddetto termine vale il **silenzio assenso**, pertanto il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato.

Una volta ottenuta l'autorizzazione della DTL o decorso inutilmente il termine di cinque giorni, il **datore di lavoro** è tenuto a trasmettere **istanza telematica all'INPS**, contenente

- il dato identificativo della certificazione INPS comprovante il possesso dei requisiti minimi per fruire del beneficio,
- le informazioni relative al contratto di lavoro e
- le informazioni necessarie ai fini della quantificazione dell'onere economico a carico dell'INPS (copertura della contribuzione figurativa).

L'INPS è tenuto ad accogliere ovvero rigettare l'istanza telematica entro **cinque giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione della stessa.

L'art. 2, comma 3 del Decreto in oggetto stanziava i fondi per la copertura dell'onere economico complessivo per contribuzione figurativa connesso al ricorso del part-time agevolato nelle seguenti misure:

- 60 milioni di euro per l'anno 2016,
- 120 milioni di euro per l'anno 2017,
- 60 milioni di euro per l'anno 2018.

Qualora l'INPS, in sede di valutazione dell'istanza di accesso al beneficio, stimi il superamento del limite delle suddette risorse, anche per una sola annualità, lo stesso Istituto procederà al rigetto della domanda per esaurimento risorse.

PERIODO AGEVOLATO

Gli effetti del contratto di part-time agevolato decorrono dal **primo giorno del periodo di paga mensile successivo** a quello di **accoglimento, da parte dell'INPS**, dell'istanza telematica di accesso al beneficio; a partire dal medesimo giorno viene accreditata la contribuzione figurativa.

Come già evidenziato, il beneficio **cessa**, in ogni caso, al momento della **maturazione**, da parte del lavoratore, del **requisito anagrafico** per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell'accordo.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'INPS e alla DTL la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Studio Peruzzi Triggiani Dani